**1.30.**

  *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*
  2-*bis*. Al fine di contrastare forme di lavoro irregolare, nelle more dell'introduzione di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro di carattere occasionale, al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
*a)* all'articolo 13:
    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi» sono soppresse;
    2) al comma 1, è soppresso il secondo periodo;
    3) il comma 2 è soppresso;
    4) al comma 3, primo periodo, le parole: «quattrocento giornate» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento giornate»;
*b)* all'articolo 15, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* durata del contratto;».

[Rubinato Simonetta](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302268&webType=Normale), [Rostellato Gessica](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305606&webType=Normale), [Rotta Alessia](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305650&webType=Normale)

N.B. Ecco il testo dell’art. 13 con le modifiche apportate:

**D.Lgs. 15-6-2015 n. 81**

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

**Art. 13.**  Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente

1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente **~~secondo le esigenze individuate~~** **~~dai contratti collettivi~~**, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. **~~In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.~~**

**~~2.  Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.~~**

3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a **~~quattrocento~~** **cinquecento** giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

4.  Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.

5.  Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

**Art. 15.  Forma e comunicazioni**

1.  Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

a)  durata **~~e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione~~** del contratto **~~a norma dell'articolo 13~~**;

b)  luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c)  trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;

d)  forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;

e)  tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;

f)  misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

2.  Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

3.  Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’*articolo* [13](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000161610ART14) *del* [decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000161610).

—————————————-

**1.88.**

  *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*
  2-*bis*. Al fine di contrastare forme di lavoro irregolare, nelle more dell'introduzione di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro di carattere occasionale, fino al 31 dicembre 2017, il contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, può essere utilizzato con riferimento ad ogni tipo di prestazione lavorativa discontinua o intermittente, anche al di fuori dei casi consentiti dalla contrattazione collettiva, senza limitazioni connesse all'età dei lavoratori.

[Rubinato Simonetta](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302268&webType=Normale), [Rostellato Gessica](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305606&webType=Normale), [Rotta Alessia](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305650&webType=Normale)

**1.44.**

  *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*
  2-*bis.* Fino al 31 dicembre 2017, ai fini dell'utilizzo dei buoni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 48 al 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché le disposizioni previste dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.

[Rostellato Gessica](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305606&webType=Normale), [Falcone Giovanni](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306741&webType=Normale), [La Marca Francesca](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306253&webType=Normale), [Crivellari Diego](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305644&webType=Normale), [Coppola Paolo](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305682&webType=Normale), [Fragomeli Gian Mario](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305559&webType=Normale), [Rubinato Simonetta](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=302268&webType=Normale), [Iori Vanna](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305952&webType=Normale), [Capozzolo Sabrina](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305954&webType=Normale), [Lavagno Fabio](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=306261&webType=Normale), [Arlotti Tiziano](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=17&idPersona=305888&webType=Normale)**A.C. 4373**